



# Scheda informativa

## Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate

Data: 30 agosto 2021

### Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Strategia nazionale di test SARS-CoV-2</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Condizioni per l'assunzione delle spese da parte della Confederazione</b>	<b>6</b>
3.1	Fornitori di prestazioni.....	6
3.2	Esecuzione delle analisi in laboratori autorizzati .....	7
3.3	Test rapidi per il SARS-CoV-2 per uso professionale.....	7
3.3.1	Utilizzo dei test rapidi non biomolecolari per il SARS-CoV-2 per uso professionale .....	7
3.3.2	Utilizzo di test rapidi SARS-CoV-2 con metodi di biologia molecolare .....	8
3.4	Test autodiagnostici SARS-CoV-2.....	8
<b>4</b>	<b>Spese assunte dalla Confederazione</b>	<b>9</b>
4.1	Principi .....	9
4.2	Tariffa ordinaria per i test orientati ai sintomi e ai casi (allegato 6 numero 1 dell'ordinanza 3 COVID-19) .....	9
4.2.1	Prelievo del campione e invio del risultato del test .....	15
4.2.2	Esecuzione dell'analisi e il disbrigo dell'incarico.....	16
4.2.3	Limitazioni .....	17
4.3	Tariffa ridotta per i test mirati e ripetuti (allegato 6 numero 2 dell'ordinanza 3 COVID-19)....	19
4.4	Tariffa di base per i test mirati e ripetuti (allegato 6 numero 3 dell'ordinanza 3 COVID-19) ..	21
4.4.1	Test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale e analisi di biologia molecolare aggregate ..	21
4.4.2	Test autodiagnostici SARS-CoV-2.....	24
<b>5</b>	<b>Spese delle analisi per il SARS-CoV-2 non assunte dalla Confederazione</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>Attuazione tecnica</b>	<b>25</b>
6.1	Fatturazione .....	25

#### Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



6.1.1	Principi .....	25
6.1.2	Fatturazione esclusivamente agli assicuratori (art. 26b dell'ordinanza 3 COVID-19) .....	26
6.1.3	Fatturazione esclusivamente ai Cantoni (art. 26c dell'ordinanza 3 COVID-19) .....	27
6.1.4	Fatturazione a scelta al Cantone o all'assicuratore (art. 26a cpv. 3 dell'ordinanza 3 COVID-19) .....	28
6.2	Tariffe e posizioni tariffali previste.....	28
6.3	Verifica del diritto di fatturazione.....	28
6.4	Controllo delle fatture .....	29
6.5	Comunicazione all'UFSP .....	29
<b>7</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>30</b>

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



## 1 Situazione iniziale

Dal 25 giugno 2020 la Confederazione assume le spese delle analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) e delle analisi immunologiche (sierologiche) per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 e dal 2 novembre 2020 anche quelle delle analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e dei test rapidi non automatizzati per uso professionale per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente<sup>1</sup>, eseguiti in regime ambulatoriale su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (art. 26 cpv. 1 ordinanza 3 COVID-19<sup>2</sup>).

La comparsa di nuove varianti del virus, molto più contagiose, accresce l'importanza dei test e ha portato all'estensione della strategia di test da parte della Confederazione il 28 gennaio 2021. Con gli adeguamenti apportati all'ordinanza 3 COVID-19 dal 15 marzo, 17 maggio 2021 e 26 giugno 2021 i test sono stati estesi a ulteriori ambiti e situazioni nonché fornitori di prestazioni.

L'adeguamento dell'ordinanza 3 COVID-19 dal 30 agosto 2021 tiene conto della copertura vaccinale avanzata della popolazione. Le seguenti modifiche entrano in vigore alle date indicate:

- **con effetto retroattivo dal 21 luglio 2021:**
  - **estensione dei criteri di prelievo dei campioni per le analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2:** la Confederazione assume d'ora in poi i costi delle analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 su prescrizione medica, quattro settimane dopo la seconda vaccinazione, in persone con immunosoppressione grave e su prescrizione medica per decidere se determinate persone debbano sottoporsi a una terapia con anticorpi monoclonali;
- **dal 30 agosto 2021:**
  - **rimunerazione della sorveglianza del prelievo autonomo di campioni mediante test salivare** (posizione tariffale 01.01.1010): nel quadro dei test orientati ai sintomi e ai casi (tariffa ordinaria), la sorveglianza del prelievo autonomo di campioni e l'attribuzione del campione alla persona da testare viene d'ora in poi remunerata con 15 franchi, a condizione che il prelievo del campione destinato all'analisi di biologia molecolare avvenga autonomamente mediante saliva da parte della persona da testare;
  - **test autodiagnostici per il Sars-CoV-2:** riduzione dell'importo massimo da 10 a 7.20 franchi nella dispensazione diretta in farmacia (posizione tariffale 01.03.1000). Riduzione dell'importo massimo da 9 a 6.40 franchi nella dispensazione mediante spedizione (posizione tariffale 01.03.1010) (prestazioni limitate fino al 30 settembre 2021);
- **dal 1° ottobre 2021**
  - **soppressione dell'assunzione dei costi da parte della Confederazione di test autodiagnostici Sars-CoV-2 per uso professionale «su richiesta»:** l'assunzione dei costi dei test singoli preventivi mediante test rapidi per il SARS-CoV-2 per uso professionale «su richiesta» di una persona (n. 1.4.1 lett. j allegato 6 ordinanza 3 COVID-19) è soppressa. Deroghe per le quali la Confederazione continua ad assumere i costi: giovani fino al compimento dei 16 anni, persone che possono provare di non potersi vaccinare per motivi

<sup>1</sup> Denominati qui di seguito «test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale»

<sup>2</sup> RS 818.101.24

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



medici e visitatori di ospedali, case per anziani e di cura e di altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale o sociale;

- **soppressione dell'assunzione dei costi da parte della Confederazione di test autodiagnostici:** Dal 1° ottobre 2021 i test autodiagnostici Sars-CoV-2 non saranno più remunerati dalla Confederazione (n. 3.3 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19);
- **soppressione dell'assunzione dei costi da parte della Confederazione di test in occasione di manifestazioni:** dal 1° ottobre 2021 la Confederazione non assume più i costi dei test in occasione di manifestazioni (n. 3.1.1. lett. d dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19).

I requisiti da soddisfare per la fatturazione delle analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate a carico della Confederazione sono elencati nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19. Le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 che non soddisfano questi requisiti non sono assunte né dalla Confederazione né dall'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie<sup>3</sup> (LAMal). Esse devono essere fatturate al richiedente o al mandante. Le analisi già coperte da un'altra tariffa non sono assunte dalla Confederazione. Per esempio, le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 eseguite su persone degenti secondo l'articolo 49 LAMal sono tuttora incluse negli importi forfettari di cui all'articolo 49 capoverso 1 LAMal. Le case di cura non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 49 capoverso 1 LAMal.

## 2 Strategia nazionale di test SARS-CoV-2

Tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e della disponibilità di metodi di analisi per il rilevamento di contagi SARS-CoV-2, la strategia di test della Confederazione è stata continuamente adattata sin dall'inizio della pandemia di COVID-19. Il seguente grafico fornisce una panoramica compatta della strategia di test della Confederazione e tutte le informazioni necessarie per ogni situazione di test.

---

<sup>3</sup> RS 832.10

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

# Attuazione della strategia di test SARS-CoV-2 (versione dal 02.07.2021)

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Occasione dei test		Motivo del test	Metodo di test raccomandato <sup>a</sup> (1. significa massima priorità)	Se test rapido o campioni aggregati positivi: conferma PCR?	Obbligo di segnalazione/ raccolta dati settimanale cantonale	Frequenza	Assunzione dei costi dalla Confederazione <sup>e</sup>	Attuazione secondo	
Persone con sintomi		↑	test PCR singolo o test rapido standard diagnostico	nessuna diagnostica di conferma	segnalabile	una volta	tariffa standard	raccomandazione (UFSP):	
Persone senza sintomi	Indagine e controllo dei focolai (richiesta medica)		1. test rapido standard diagnostico 2. test PCR singolo 3. PCR di saliva a campioni aggregati	nessuna diagnostica di conferma, tranne campioni aggr.	test singoli segnalabile	una volta/ripetibile	tariffa standard	Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione  Raccomandazioni per il rilevamento e la gestione di focolai e incidenti con un alto potenziale di trasmissione (versione tedesca e francese)  Dove fare il test?	
	Test individuali	Test di quarantena	• Quarantena dei contatti • Test per la revoca della quarantena dal 7° giorno	test PCR singolo o test rapido standard diagnostico	nessuna diagnostica di conferma <sup>f</sup>	segnalabile	una volta		tariffa standard
		Dal 5° giorno dopo la notifica della SwissCovid App		test PCR singolo o test rapido standard diagnostico	nessuna diagnostica di conferma	segnalabile	una volta		tariffa standard
	Test ripetitivi per la prevenzione e l'individuazione precoce dei focolai	Test singolo preventivo		1. test rapido standard diagnostico 2. test rapido standard screening 3. autotest possibile 4. test PCR singolo <sup>b</sup>	se positivo conferma diagnostica	nessuna segnalazione (v. diagnosi di conferma)	possibile una volta al giorno	tariffa standard	raccomandazione (UFSP): Test senza sintomi Dove fare il test?
		Servizi sanitari (Spitex compreso)	Pazienti e visitatori	test rapido standard diagnostico	se positivo conferma diagnostica	nessuna segnalazione (v. diagnosi di conferma)	una volta	tariffa di base	raccomandazione (UFSP)
			Personale e residenti		1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti	tariffa di base
		Sito di formazione e campi		1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico 3. test rapido standard screening	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti	tariffa ridotta	Raccomandazioni per l'esecuzione mirata e ripetuta di test su persone senza sintomi  Promemoria per l'aggregazione di campioni  FAQ sui test mirati e ripetuti nelle aziende
		Aziende (compresi i test al posto della quarantena <sup>c</sup> )		1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico 3. test rapido standard screening	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti	tariffa di base	
		Associazioni e eventi		1. test rapido standard diagnostico 2. test rapido standard screening	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti	tariffa di base	
	situazioni con una maggiore probabilità di trasmissione		1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico 3. test rapido standard screening	se positivo conferma diagnostica	raccolta dati settimanale cantonale	ripetuti	tariffa ridotta		
Gestione degli hotspots (richiesta dell'autorità cantonale) <sup>d</sup>		↑	1. PCR di saliva a campioni aggregati 2. test rapido standard diagnostico	se positivo conferma diagnostica	nessuna segnalazione (v. diagnosi di conferma)	una volta/ripetibile	tariffa ridotta	raccomandazione (UFSP)	
Diagnosi di conferma in caso di test rapidi antigenici positivi		↑	test PCR singolo		unica	una volta	tariffa standard	raccomandazione (UFSP)	

**Gli autotest non sono destinati a test ripetitivi a causa della mancanza di sensibilità/dati e finora nessun risultato convincente nelle prove all'estero!**

**Legenda:**  
 ↑ Alto rischio di infezione  
 ↑ Alto rischio di trasmissione  
 ↑ Contatto con persone particolarmente vulnerabili  
 ↑ Test della popolazione mobile

a) Test rapidi solo per uso professionale. Elenco dei test rapidi convalidati da utilizzare: [Test rapidi validati per il SARS-CoV-2](#); [Promemoria per l'aggregazione di campioni](#)  
 b) I test PCR non sono coperti in caso di viaggio. I residenti di confine possono anche essere testati più spesso di una volta alla settimana se non sono coperti altri costi. [Scheda informativa: Copertura dei costi di analisi e servizi correlati](#)  
 c) Se in un'azienda vengono eseguiti test ripetitivi nell'ambito di un concetto di test cantonale, i dipendenti possono in certi casi continuare a lavorare in un contesto professionale nonostante la quarantena, nel rispetto di severe misure generali.  
 d) Nel caso di focolai incontrollati e situazioni in cui la probabilità di trasmissione è significativamente aumentata. Sono dati quando il contatto ravvicinato e prolungato e il soggiorno in stanze poco ventilate con molte persone non possono essere evitati nonostante un buon concetto di protezione. [Rapporto esplicativo relativo alla modifica del 12 marzo 2021, allegato 6.2.1.1 b, pagina 18](#)  
 e) [Scheda informativa: Copertura dei costi di analisi e servizi correlati](#)  
 f) Se il test rapido è positivo dopo che la quarantena d'ingresso è stata revocata (dal 7° giorno dopo l'ingresso), è possibile una diagnosi di conferma tramite PCR.

Fig. 1: Attuazione della strategia di test SARS-CoV-2 (valevole fino al 29 agosto 2021 - seguirà il grafico aggiornato al 30 agosto 2021)

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-](#)

[krankenversicherung@bag.admin.ch](#), [www.bag.admin.ch](#)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



### 3 Condizioni per l'assunzione delle spese da parte della Confederazione

Per l'assunzione delle spese delle analisi per il SARS-CoV-2 da parte della Confederazione si applicano i requisiti definiti nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19. Nell'esecuzione di analisi per il SARS-CoV-2 è necessario considerare di volta in volta quale tipo di analisi può essere fatturato da chi, in quale situazione e a quale importo massimo.

#### 3.1 Fornitori di prestazioni

Le spese delle analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, delle analisi immunologiche per l'antigene SARS-CoV-2, dei test rapidi per il SARS-CoV-2 per uso professionale e delle analisi immunologiche per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate (prestazioni di cui all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19) sono presi a carico dalla Confederazione per le persone che soddisfano i requisiti definiti nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

Le prestazioni corrispondenti devono essere fornite dai fornitori di prestazioni seguenti conformemente alla LAMal:

- medici;
- farmacisti;
- ospedali;
- laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)<sup>4</sup> e laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 2 OAMal. I laboratori devono disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle epidemie (LEp)<sup>5</sup>;
- case di cura;
- organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (Spitex).

Possono anche essere fornite in o da:

- centri di test (drive-in compresi) gestiti dal Cantone o su suo incarico. Nei centri di test la Confederazione assume le spese soltanto nel caso in cui la struttura sia gestita dal Cantone o su suo incarico. In merito alla garanzia della qualità, questi centri e drive-in devono soddisfare come requisiti minimi le prescrizioni cantonali;
- istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale (in cui rientrano anche le case per anziani);
- assistenti secondo la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)<sup>6</sup>.

Solo i fornitori di prestazioni summenzionati sono autorizzati a effettuare analisi per il SARS-CoV-2. Questo vale indipendentemente dal fatto che i costi dei test siano assunti dai paganti in proprio o fatturati secondo l'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

---

<sup>4</sup> RS 832.102

<sup>5</sup> RS 818.101

<sup>6</sup> RS 831.20

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



### 3.2 Esecuzione delle analisi in laboratori autorizzati

Le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 possono essere effettuate in laboratori autorizzati a patto che:

- siano garantite l'affidabilità e la prestazione attesa dei sistemi di test impiegati e
- siano rispettate le usuali condizioni strutturali e organizzative volte a garantire la qualità dei risultati.

Per i laboratori che dispongono di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 LEp, è Swissmedic ad avere la responsabilità del controllo del rispetto delle disposizioni legali.

Se i laboratori autorizzati e i servizi per il prelievo di campioni da loro gestiti offrono test rapidi Sars-CoV-2 a scopo professionale al di fuori della loro sede, devono notificare questa loro attività al Cantone a partire dal 30 agosto 2021.

Se i servizi di prelievo di campioni non gestiti da laboratori autorizzati, ma che operano sotto la loro vigilanza, effettuano prelievi, sono anch'essi tenuti a notificare al Cantone la loro attività a partire dal 30 agosto 2021.

### 3.3 Test rapidi per il SARS-CoV-2 per uso professionale

Con l'adeguamento dell'ordinanza 3 COVID-19 del 30 agosto 2021 potranno essere utilizzati al di fuori di laboratori autorizzati secondo l'articolo 16 LEp soltanto i test rapidi Sars-CoV-2 per uso professionale autorizzati per l'emissione del certificato digitale COVID dell'UE ed espressamente menzionati nella «lista bianca» dell'UFSP<sup>7</sup>. Le prescrizioni legali relative a questi test rapidi SARS-CoV-2 e i relativi requisiti di test sono contenuti negli articoli 24, 24a e 24c nonché nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

#### 3.3.1 Utilizzo dei test rapidi non biomolecolari per il SARS-CoV-2 per uso professionale

Dal 2 novembre 2020 l'ordinanza 3 COVID-19 consente il prelievo di campioni e l'esecuzione dei test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale al di fuori dei laboratori autorizzati in studi medici, farmacie, laboratori non in possesso di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 LEp e ospedali nonché in centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico. Dal 28 gennaio 2021 i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale possono essere eseguiti anche in case di cura, in istituti medico-sociali nonché in e da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 1<sup>bis</sup> dell'ordinanza 3 COVID-19). Inoltre, dal 15 marzo 2021 gli assistenti ai sensi della LAI sono autorizzati a effettuare test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale.

Tutte le strutture menzionate sopra sono esonerate per la durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 16 LEp a patto che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti di cui all'articolo 24 capoverso 4 dell'ordinanza 3 COVID-19.

- Requisiti fondamentali:
  - sono previste e rispettate misure di sicurezza e piani di protezione adeguati per proteggere l'essere umano, gli animali, l'ambiente e la biodiversità; la protezione di esseri umani, animali, ambiente e biodiversità.
- Requisiti strutturali e organizzativi per garantire la qualità dei risultati:

<sup>7</sup> Cfr. «lista bianca», consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi medici > Informazioni specialistiche sui test COVID-19.



- i test sono effettuati soltanto da personale appositamente formato e secondo le istruzioni del produttore;
- i risultati dei test sono interpretati sotto la sorveglianza di persone con le conoscenze tecniche specifiche necessarie; a tal fine è anche possibile rivolgersi a specialisti esterni;
- le strutture tengono una documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualità dei sistemi di test impiegati; la documentazione deve essere conservata;
- le strutture sono autorizzate dal Cantone a eseguire i test.<sup>8</sup>

I Cantoni sono competenti per i controlli del rispetto e l'applicazione dei requisiti di cui agli articoli 24–24a dell'ordinanza 3 COVID-19 al di fuori dei laboratori autorizzati (art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 1<sup>bis</sup> dell'ordinanza 3 COVID-19).

I test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale possono essere effettuati anche al di fuori delle sedi di queste strutture, a patto che un dirigente di laboratorio, un medico o un farmacista si assuma la responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti previsti agli articoli 24 - 24b dell'ordinanza 3 COVID-19 (art. 24 cpv. 2 dell'ordinanza 3 COVID-19). Secondo l'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed)<sup>9</sup>, la dispensazione al pubblico di test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale è vietata.

### **3.3.2 Utilizzo di test rapidi SARS-CoV-2 con metodi di biologia molecolare**

I test rapidi per il SARS-CoV-2 basati su metodi di rilevazione biomolecolari possono essere effettuati soltanto in laboratori autorizzati e nei servizi di prelievo di campioni da essi gestiti (art. 24a cpv. 2 dell'ordinanza 3 COVID-19).

### **3.4 Test autodiagnostici SARS-CoV-2**

Con la modifica dell'ordinanza 3 COVID-19 dal 15 marzo 2021 sono stati disciplinati l'omologazione e l'impiego di test autodiagnostici SARS-CoV-2. La condizione per la dispensazione di test autodiagnostici al pubblico è che soddisfino i requisiti per questi test secondo l'articolo 24 capoverso 4<sup>bis</sup> dell'ordinanza 3 COVID-19. I test autodiagnostici che soddisfano questi requisiti sono riportati separatamente nella «lista bianca» dell'UFSP<sup>10</sup>. Dal 26 giugno 2021 la dispensazione di test autodiagnostici non sarà più limitata alle sole farmacie. I test autodiagnostici validati dall'UFSP potranno essere venduti in particolare nelle drogherie e nel commercio al dettaglio. La Confederazione assume ancora le spese, secondo il sistema del terzo pagante, per 5 test autodiagnostici a testa ogni 30 giorni, ma soltanto per i test dispensati attraverso le farmacie e solo per le persone non ancora vaccinate o guarite. Dal 1° ottobre i costi dei test autodiagnostici non saranno più remunerati dalla Confederazione<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Per ulteriori informazioni cfr. cap. 6.3 (Verifica del diritto di fatturazione).

<sup>9</sup> RS 812.213 nella versione del 17 ottobre 2021, in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 1 nella versione del 1° luglio 2020.

<sup>10</sup> Cfr. «lista bianca», consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi medici > Informazioni specialistiche sui test COVID-19.

<sup>11</sup> Per ulteriori informazioni cfr. cap. 4.4.2 Test autodiagnostici Sars-CoV-2.

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](http://leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



## 4 Spese assunte dalla Confederazione

### 4.1 Principi

La Confederazione assume le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate se sono soddisfatti i requisiti secondo l'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19. Nel caso in cui le condizioni non siano adempiute, le spese dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate sono a carico del richiedente o del mandante.

Quanto assunto dalla Confederazione è un importo massimo. Se i costi effettivi sono inferiori, devono essere fatturati questi ultimi. Con l'adeguamento dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto<sup>12</sup> (art. 35 cpv. 2 lett. o OIVA) sono considerati membri delle professioni mediche e sanitarie tutti i fornitori di prestazioni autorizzati a eseguire analisi per il SARS-CoV-2. Le analisi effettuate da fornitori di prestazioni autorizzati e le prestazioni correlate sono quindi esentate dall'imposta sul valore aggiunto. L'esenzione vale per i centri di test con effetto retroattivo dal 25 giugno 2020 e per i farmacisti con effetto retroattivo dal 2 novembre 2020. Per i fornitori di prestazioni che dal 28 gennaio 2021 sono autorizzati a eseguire analisi per il SARS-CoV-2 o che lo saranno in futuro la regola si applica retroattivamente dal 28 gennaio 2021. I test autodiagnostici non sono esentati dall'obbligo dell'IVA. L'importo massimo remunerato dei test autodiagnostici copre anche l'aliquota IVA del 7,7 per cento.

Per l'analisi per il SARS-CoV-2 e le prestazioni correlate secondo l'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, i fornitori di prestazioni **non sono autorizzati a fatturare ulteriori costi** alle persone testate, agli assicuratori e al Cantone (come p. es. supplementi per servizio notturno, d'emergenza o in giorni festivi o la comunicazione telefonica del risultato del test e prestazioni in assenza del paziente). La persona sottoposta al test non sostiene **alcuna partecipazione ai costi** per le prestazioni previste dall'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

Se nello stesso giorno vengono disposte ulteriori analisi per la persona testata, il laboratorio non è autorizzato a fatturare una tassa d'incarico (posizione 4700.00 dell'elenco delle analisi) o una tassa di presenza (posizione 4707.00 dell'elenco delle analisi) oltre agli importi assunti dalla Confederazione per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

A seconda del caso, si applicano tariffe diverse per le analisi per il SARS-CoV-2 e le prestazioni correlate. Le tariffe possono essere suddivise in tre categorie tariffali:

- 1) tariffa ordinaria per i test orientati ai sintomi e ai casi;
- 2) tariffa ridotta per i test mirati e ripetuti;
- 3) tariffa di base per i test mirati e ripetuti.

La fatturazione delle spese assunte dalla Confederazione va indirizzata all'assicuratore competente o al Cantone<sup>13</sup>.

### 4.2 Tariffa ordinaria per i test orientati ai sintomi e ai casi (allegato 6 numero 1 dell'ordinanza 3 COVID-19)

La Confederazione assume le spese delle **analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2** e dei **test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale** (prelievo del campione e analisi) nei seguenti casi:

<b>a) analisi di biologia molecolare per il</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• per persone sintomatiche;</li><li>• per contatti posti in quarantena (giorno 1);</li></ul>
---	--

<sup>12</sup> RS 641.201

<sup>13</sup> Per ulteriori informazioni cfr. cap. 6.1 (Fatturazione)

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



<p><b>SARS-CoV-2 o test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per persone che vogliono terminare anticipatamente la quarantena dei contatti secondo l'articolo 3e dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020<sup>14</sup>;</li> <li>• per persone che vogliono terminare anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo l'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 2021<sup>15</sup>;</li> <li>• per persone informate dall'app SwissCovid che potrebbero avere avuto un contatto stretto con una persona infetta da SARS-CoV-2; la Confederazione assume le spese per un unico test eseguito al più presto il quinto giorno dopo la ricezione della segnalazione dell'app SwissCovid;</li> <li>• per persone domiciliate all'estero che lavorano o sono in formazione in Svizzera, se al momento dell'entrata nello Stato di domicilio estero sussiste l'obbligo di presentare un test di biologia molecolare SARS-CoV-2 o un test rapido SARS-CoV-2 con risultato negativo e se le spese non sono assunte diversamente;</li> <li>• per persone domiciliate in Svizzera che lavorano o sono in formazione all'estero, se al momento dell'entrata nello Stato di domicilio estero sussiste l'obbligo di presentare un test di biologia molecolare SARS-CoV-2 o un test rapido SARS-CoV-2 con risultato negativo e se le spese non sono assunte diversamente;</li> <li>• come analisi di conferma in seguito al risultato <b>positivo</b> di un'analisi di biologia molecolare aggregata;</li> <li>• nell'ambito dello studio e del controllo di un focolaio disposto da un medico.</li> </ul>
<p><b>b) solo analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• come analisi di conferma entro 72 ore in seguito al risultato <b>positivo</b> di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale;</li> <li>• come analisi di conferma in seguito al risultato positivo di un test autodiagnostico SARS-CoV-2</li> </ul>
<p><b>c) solo test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• test singolo preventivo su richiesta di una persona che non soddisfa nessuno dei requisiti di cui al punto a) (limitato fino al 30 settembre 2021);</li> <li>• per i giovani fino al compimento dei 16 anni (dal 1° ottobre 2021);</li> <li>• per persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici<sup>16</sup> (dal 1° ottobre 2021);</li> <li>• per visitatori di ospedali, case per anziani e di cura e di altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale o sociale (dal 1° ottobre 2021).</li> </ul>

Tabella 1: Requisiti per l'assunzione delle spese di analisi da parte della Confederazione

L'esecuzione di un'**analisi di conferma dopo il risultato negativo di un test** non corrisponde ai requisiti per l'assunzione dei costi secondo l'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19; pertanto la Confederazione non ne assume i costi.

Le spese delle **analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2** sono assunte dalla Confederazione, a condizione che l'analisi avvenga su ordine del servizio cantonale competente o, con effetto retroattivo dal 21 luglio 2021, su prescrizione medica, quattro settimane dopo la seconda vaccinazione in persone con immunosoppressione grave o su prescrizione medica per decidere se determinate persone debbano sottoporsi a una terapia con anticorpi monoclonali.

Dal 28 gennaio 2021 la Confederazione assume le spese delle **analisi di biologia molecolare aggregate**, che possono essere eseguite ad esempio mediante un tampone nasofaringeo o

<sup>14</sup> RS 818.101.26

<sup>15</sup> RS 818.101.27

<sup>16</sup> Quale prova è necessaria un'attestazione di un medico che disponga di un'autorizzazione secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed; RS 935.81) all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



la saliva<sup>17</sup>. La Confederazione assume le spese secondo la tariffa ordinaria per test orientati ai sintomi e ai casi per analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2 solo nell'ambito dello studio e del controllo di un focolaio disposti da un medico. La dimensione minima del campione aggregato è di quattro persone. A seconda della dimensione del campione aggregato può essere fatturato un supplemento, essendo necessario più materiale per il prelievo dei campioni. Dal 15 marzo 2021 si applica un supplemento uniforme, valido a partire dal quinto prelievo di campione per ogni campione aggiuntivo fino a una dimensione massima del pool di 25 persone. Con la modifica dell'ordinanza 3 COVID-19, dal 17 maggio 2021 il supplemento è stato aumentato da massimo 6 a massimo 8 franchi per prelievo di campione supplementare. Per **ogni** analisi di biologia molecolare aggregata la Confederazione assume **una tantum** le seguenti prestazioni:

- analisi di biologia molecolare aggregata per il SARS-CoV-2 (01.02.1050);
- supplemento secondo la dimensione del campione aggregato (01.02.1240);
- disbrigo dell'incarico per i propri bisogni (01.01.1350) o su incarico esterno (01.01.1400).

Inoltre, per la scuola dell'obbligo e del livello secondario II, a partire dal 1° luglio 2021 la Confederazione assume al massimo 18.50 franchi al giorno per indagini e controlli su focolai ai fini dell'aggregazione centralizzata, mentre il numero minimo consigliato di campioni aggregati in caso di aggregazione centralizzata è di 10.

Il prelievo del campione (01.01.1000) può essere fatturato una tantum per ciascuna persona testata del campione aggregato.

Le prestazioni delle analisi di biologia molecolare aggregate (analisi, supplemento, disbrigo dell'incarico) sono conteggiate tramite una sola persona del campione aggregato. In caso di risultato positivo occorre eseguire immediatamente un'analisi di biologia molecolare PCR individuale o un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale. Quest'analisi di conferma può essere fatturata con la tariffa ordinaria secondo l'allegato 6 numero 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 ed è soggetta all'obbligo di dichiarazione I risultati delle analisi di biologia molecolare aggregate **non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione**.

Dal 1° maggio 2021 la Confederazione assume nuovamente le spese per il **rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti** («Variant of Concern», posizione tariffale 01.01.1310) dopo il risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare, su ordine del servizio cantonale competente e se i risultati portano a provvedimenti specifici da parte del Cantone. Il rilevamento di biologia molecolare può essere eseguito mediante PCR specifica per la mutazione o sequenziamento parziale del genoma. Se il rilevamento di biologia molecolare è eseguito mediante PCR specifica per la mutazione, quest'ultima deve avvenire entro 24 ore dalla PCR primaria.

La Confederazione assume inoltre le spese dei **sequenziamenti diagnostici** (sequenziamento completo del genoma) (posizione tariffale 01.01.1320) eseguiti su ordine del servizio cantonale competente in caso di sospetto fondato di presenza di una variante preoccupante, in particolare in caso di infezione dopo una vaccinazione, reinfezione dopo una precedente malattia o ritorno da uno Stato o una regione in cui è stata rilevata una mutazione del coronavirus SARS-CoV-2. La Confederazione assume inoltre dal 12 aprile 2021 le spese per sequenziamenti mirati in caso di focolai insoliti nonché per sequenziamenti mirati eseguiti a campione in caso di focolai consistenti. Ogni sequenziamento deve essere ordinato individualmente dal servizio cantonale competente. Dal 26 giugno 2021, solo i laboratori di

---

<sup>17</sup> Cfr. il promemoria dell'UFSP sull'impiego delle analisi di biologia molecolare aggregate, disponibile su [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi medici > Informazioni specialistiche sui test COVID-19



diagnostica microbiologica titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 LEp e i laboratori di riferimento che soddisfano i requisiti dell'articolo 17 LEp potranno eseguire sequenziamenti diagnostici. Il risultato del sequenziamento deve essere trasmesso all'UFSP.

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

## Assunzione delle spese di analisi per il SARS-CoV-2 (tariffario pandemia 351): tariffa ordinaria per i test orientati ai sintomi e ai casi (secondo l'allegato 6 numero 1 dell'ordinanza 3 COVID-19)




Fig. 2: Assunzione delle spese di analisi per il SARS-CoV-2: tariffario secondo l'allegato 6 numero 1

### Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-](#)

[krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:krankenversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



## Assunzione delle spese di analisi per il SARS-CoV-2 (tariffario pandemia 351): tariffa ordinaria per test orientati ai sintomi e ai casi (secondo l'allegato 6 numero 1 dell'ordinanza 3 COVID-19)




Fig. 3: Assunzione delle spese di analisi per il SARS-CoV-2: tariffa secondo l'allegato 6 numero 1

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



#### 4.2.1 Prelievo del campione e invio del risultato del test

Il prelievo del campione consiste nel prelievo, nell'invio del risultato del test ed eventualmente in un colloquio dettagliato con il paziente, ossia nei tre elementi seguenti:

- il prelievo del campione (posizione tariffale 01.01.1000) comprende il colloquio con il paziente, il tampone e/o il prelievo di sangue (o il prelievo di un altro campione validato) e il materiale di protezione. A partire dal 1° luglio 2021, l'importo massimo della remunerazione assunto per il prelievo del campione è stato diminuito da 25 a 22.50 franchi.
- Se il prelievo del campione avviene mediante test salivare da parte della persona da testare sul posto presso il fornitore di prestazioni, la sorveglianza del prelievo e l'attribuzione del campione alla persona da testare da parte di una persona appositamente formata sono remunerate con al massimo 15 franchi (posizione tariffale 01.01.1010). Lo stesso importo massimo è applicato se il prelievo del campione mediante test salivare avviene da parte della persona da testare all'esterno della struttura del fornitore di prestazioni e l'attribuzione sicura del campione alla persona da testare avviene prendendo provvedimenti appropriati, in particolare mediante videosorveglianza.
- Tutti i fornitori di prestazioni ottengono contributi massimi identici per il prelievo del campione o per la sorveglianza del prelievo mediante test salivare sul posto; in questo caso l'indicazione si basa su una segnalazione dell'applicazione SwissCovid App o di uno strumento di valutazione del rischio di contagio da COVID-19 basato su Internet (autovalutazione sul coronavirus ecc.) o secondo i requisiti dell'allegato 6 numero 1 dell'ordinanza 3 COVID-19;
- l'invio del risultato del test alla persona testata e la dichiarazione obbligatoria alle autorità ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LEp (posizione tariffale 01.01.1100, CHF 2.50) comprende anche la richiesta del codice di attivazione generato dal sistema di tracciamento di prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (*Swiss Proximity Tracing System*, SPTS) in caso di infezione accertata; il fornitore di prestazioni tenuto alla dichiarazione può fatturare questa posizione *una tantum* per paziente e giorno; anche l'emissione del certificato di test COVID-19 è compresa nell'importo forfettario. Dal 1° ottobre 2021, le analisi Sars-CoV-2 effettuate nel quadro di test orientati ai sintomi e ai casi non consentono di emettere certificati di test COVID-19 (con deroga per i giovani fino al compimento dei 16 anni, per le persone che non possono farsi vaccinare per motivi medici e per i frontalieri secondo il n. 1.1.1 lett. f e g, o numero 1.4.1 lett. f e g nonché k-m allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19<sup>18</sup>). Il certificato di test COVID non può essere offerto alla persona da testare a titolo di prestazione supplementare. Anche se non può essere emesso un certificato di test, la posizione tariffale può continuare a essere fatturata per la trasmissione del risultato del test.
- il medico può fatturare l'importo massimo previsto di 22.50 franchi per un colloquio dettagliato con il paziente (posizione tariffale 01.01.1050) soltanto se conduce effettivamente un tale colloquio, compreso un eventuale esame clinico per stabilire un'indicazione dell'analisi per il SARS-CoV-2 in rapporto con un'analisi per il SARS-CoV-2<sup>19</sup>. Per l'analisi di biologia molecolare aggregata per il SARS-CoV-2, non è consentito fatturare il colloquio medico-paziente dettagliato.

<sup>18</sup> Per maggiori informazioni vedi: Coronavirus: certificato COVID, consultabile all'indirizzo: [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie> Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie> Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Certificato COVID

<sup>19</sup> Se un medico svolge il colloquio medico-paziente dettagliato in un centro di test, la fatturazione deve essere effettuata con il numero RCC del medico.

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



- il colloquio medico-paziente dettagliato corrisponde a una vera consultazione medica, con un contatto tra medico e paziente, in cui viene effettuato un vero colloquio e in caso di bisogno un breve esame clinico per stabilire l'indicazione di un'analisi per il SARS-CoV-2; un esame clinico nell'ambito del colloquio medico-paziente dettagliato al momento del prelievo del campione da utilizzare per un'analisi per il SARS-CoV-2 non costituisce un presupposto necessario; l'esame clinico può limitarsi ad esempio alla misurazione della temperatura o della saturimetria (SpO<sub>2</sub>); il colloquio medico-paziente dettagliato è indicato soprattutto per i pazienti con fattori di rischio o con sintomi incerti o gravi.

La Confederazione si fa anche carico delle spese dell'analisi e delle prestazioni correlate fornite da diverse parti, che sono tenute ad accordarsi in modo vincolante onde evitare una doppia fatturazione. È il caso per esempio se c'è stato un colloquio medico-paziente dettagliato, se il medico ha inviato i risultati alla persona testata e alle autorità e se il prelievo del campione è stato effettuato da un laboratorio, un ospedale, una farmacia o un centro di test.

Il materiale per il prelievo del campione è messo a disposizione dal laboratorio e compensato mediante le quote di spesa per il disbrigo dell'incarico (incl. analisi salivari aggregate) salvo che per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale per i quali il materiale per il prelievo del campione è fornito nel kit.

Per il sequenziamento diagnostico, la Confederazione non assume alcuna spesa per il prelievo del campione, poiché questa analisi può essere effettuata con il primo campione prelevato per l'analisi di biologia molecolare.

#### 4.2.2 Esecuzione dell'analisi e il disbrigo dell'incarico

Dal 15 marzo 2021 per la remunerazione delle **analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2** (posizione tariffale 01.01.1150) è applicata una tariffa dinamica che si abbassa all'aumentare del numero di analisi eseguite. Se in una settimana in Svizzera e nel Liechtenstein sono eseguite più di 200 000 analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (riguarda solo la posizione tariffale 01.01.1150), l'analisi è remunerata con al massimo 64 franchi. La remunerazione aumenta al massimo fino a 82 franchi se sono eseguite meno di 100 000 analisi alla settimana.

Numero di analisi di biologia molecolare eseguite durante una settimana (somma di 7 giorni) in Svizzera e nel Liechtenstein	Importo massimo remunerato per analisi
< 100 000	CHF 82
100 000 - < 150 000	CHF 74
150 000 - < 200 000	CHF 70
> 200 000	CHF 64

Tabella 2: Tariffa dinamica in base al numero effettivo di analisi eseguite

L'UFSP pubblica settimanalmente il mercoledì sul proprio sito Internet<sup>20</sup> il numero di analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (posizione tariffale 01.01.1150) eseguite in una settimana di calendario in Svizzera e nel Liechtenstein. L'importo massimo applicabile per le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 è adattato se necessario nel tariffario

<sup>20</sup> [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Regolamentazioni dell'assicurazione malattie.

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



pandemia<sup>21</sup> ed è valido a partire dal lunedì seguente per la settimana successiva/le settimane successive. Per garantire una gestione corretta delle fatture, la fatturazione da parte dei fornitori di prestazioni deve avvenire non prima di 30 giorni dopo l'adeguamento della tariffa. Se la fatturazione avviene immediatamente o pochi giorni dopo la fornitura della prestazione, per impostazione del sistema anche le fatture emesse correttamente sono respinte dagli assicuratori e il fornitore della prestazione deve emetterle nuovamente.

Per le **analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale** (posizione tariffale 01.01.1300), dal 1° luglio 2021 l'importo massimo remunerato dell'analisi (senza disbrigo dell'incarico) è stato ridotto da 21.50 a 17 franchi.

Dal 17 maggio 2021 l'importo massimo per il sequenziamento diagnostico ammonta a 197 franchi.

Gli importi massimi per il **disbrigo dell'incarico** rimangono invariati secondo il tariffario pandemia attualmente applicabile.

Se un laboratorio ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal esegue un'analisi per il SARS-CoV-2 senza incarico di un altro fornitore di prestazioni dell'ordinanza 3 COVID-19 (per i laboratori privati ciò è possibile soltanto per la durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19), l'allegato 6 di tale ordinanza dispone che può fatturare soltanto un importo di 5 franchi per il disbrigo di tale incarico (posizione tariffale 01.01.1350).

L'importo di 24 franchi previsto per il disbrigo degli incarichi, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione può essere fatturato soltanto dai laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal. Questi laboratori effettuano le analisi su incarico esterno o di terzi assegnato da un altro fornitore di prestazioni. Rientrano nel novero dei laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal i laboratori privati e i laboratori d'ospedale che soddisfano le condizioni riguardo la direzione ai sensi di questa stessa disposizione. Con effetto retroattivo al 2 novembre 2020 e fintanto che sarà in vigore l'ordinanza 3 COVID-19, l'ospedale è inserito nel genere di partner di livello superiore per la fatturazione del disbrigo dell'incarico su incarico esterno (posizione tariffale 01.01.1400). L'incarico esterno non può essere fatturato se il prelievo del campione e l'analisi sono effettuati nello stesso luogo, poiché in tal caso non occorre sostenere né spese di spedizione né spese di trasporto. La regola si applica anche ai centri di test gestiti da fornitori di prestazioni su incarico del Cantone.

Le spese delle dichiarazioni obbligatorie alle autorità ai sensi dell'articolo 12 capoversi 1 e 2 LEp sono già comprese negli importi forfettari a carico della Confederazione.

#### 4.2.3 Limitazioni

Se su una persona sono eseguite lo stesso giorno un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 (allegato 6 numero 1.1 dell'ordinanza 3 COVID-19) e un'analisi per il rilevamento di anticorpi contro il SARS-CoV-2 (allegato 6 numero 1.3 dell'ordinanza 3 COVID-19), la Confederazione assume una tantum quanto segue:

- le quote di costi per il prelievo del campione o la sorveglianza del prelievo, e per l'invio del risultato del test alla persona testata e alle autorità competenti, nonché
- le quote di costi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

<sup>21</sup> Cfr. tariffario pandemia del 30 agosto 2021, consultabile su [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Regolamentazioni dell'assicurazione malattie.



Se lo stesso fornitore di prestazioni esegue su una persona sia un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 sia un rilevamento di biologia molecolare di una o più varianti di SARS-CoV-2 preoccupanti o un sequenziamento, i costi per il disbrigo dell'incarico e i costi generali sono assunti *una tantum*.

In caso di incarico esterno non è possibile cumulare le posizioni tariffali 01.01.1000 (prelievo del campione) o 01.01.1010 (sorveglianza del prelievo autonomo del campione) e 01.01.1400 (disbrigo dell'incarico) per la stessa persona e la stessa analisi (o fattura).

Nelle analisi per il SARS-CoV-2 per le quali il prelievo del campione può essere eseguito dalla persona sottoposta al test (p. es. test salivare) non è consentito fatturare il prelievo del campione. In questo caso solo la sorveglianza del prelievo e l'attribuzione del campione alla persona da testare possono essere fatturate con al massimo 15 franchi (posizione tariffale 01.01.1010).

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankenvsicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankenvsicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



### 4.3 Tariffa ridotta per i test mirati e ripetuti (allegato 6 numero 2 dell'ordinanza 3 COVID-19)

Per contenere il numero di casi e prevenire focolai, dal 15 marzo 2021 i test mirati e ripetuti sono stati estesi a ulteriori ambiti. La Confederazione assume le spese dei **test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale** e per le **analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2** nei casi seguenti:

- per test mirati e ripetuti in scuole, università e centri di formazione per la prevenzione e l'individuazione precoce di focolai;
- in situazioni con probabilità di trasmissione molto elevata;
- nell'ambito di test limitati nel tempo nel contesto di focolai incontrollati (hotspot management);
- prima e dopo i campi per i partecipanti e i monitori<sup>22</sup>.

Per test mirati e ripetuti in scuole, università e centri di formazione, in situazioni con una probabilità nettamente superiore di trasmissione e per test effettuati prima e dopo i campi, i test devono essere svolti secondo un piano cantonale armonizzato con la lista di controllo/il promemoria dell'UFSP oppure essere coordinati tramite una piattaforma messa a disposizione dalla Confederazione (dal 1° ottobre 2021). Il **Cantone notifica sinteticamente** all'UFSP<sup>23</sup> i referti delle analisi per il SARS-CoV-2 eseguite.

Per il **test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale** si applica un importo forfettario per il prelievo del campione e l'analisi, compreso il disbrigo dell'incarico. Dal 1° luglio 2021 tale importo è stato ridotto da 34 a 28 franchi. Per le **analisi di biologia molecolare aggregate** il prelievo del campione può essere fatturato una volta per ogni persona testata del campione aggregato. Dal 1° luglio 2021 l'importo massimo remunerato per il prelievo di campioni è stato ridotto da 18.50 a 16.50 franchi. Se il campione viene prelevato per mezzo di un test della saliva, il prelievo del campione non deve essere addebitato, neanche per i bambini. Dal 17 maggio 2021 l'aggregazione centralizzata a livello della scuola dell'obbligo e del livello secondario II (nei casi di cui all'allegato 6 numero 2.2.1 lett. a dell'ordinanza 3 COVID-19) è remunerata dalla Confederazione con 18.50 franchi per ciascun campione aggregato creato. Dal 1° giugno 2021, l'aggregazione centralizzata viene remunerata anche per i campi (nei casi di cui all'allegato 6 n. 2.2.1 lett. d dell'ordinanza 3 COVID-19). Il numero minimo consigliato di campioni aggregati in caso di aggregazione centralizzata è di 10. Aggregazione centralizzata significa che i singoli campioni prelevati per esempio per ciascuno scolaro della classe sono trasportati in un luogo centrale (p. es. un centro di aggregazione centrale del Cantone) presso cui ha luogo l'aggregazione dei campioni (mescolamento p. es. dei 10 campioni singoli in un unico campione aggregato) da parte di personale specializzato.

In caso di risultato positivo di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale deve essere eseguita immediatamente un'analisi di biologia molecolare PCR. In caso di risultato positivo dell'analisi di biologia molecolare aggregata, l'analisi di conferma può essere eseguita mediante test PCR singolo o test rapido per uso professionale. La remunerazione della diagnosi di conferma è disciplinata al numero 1 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

Se nell'ambito di test mirati e ripetuti effettuati in scuole, università e centri di formazione nonché prima e dopo i campi o in situazioni con probabilità nettamente superiore di

<sup>22</sup> Cfr. Informazioni sui test SARS-CoV-2 per i campi nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport, scaricabile, disponibile su [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi medici > Informazioni specialistiche sui test COVID-19

<sup>23</sup> Notifica a: [COVID\\_Testung@bag.admin.ch](mailto:COVID_Testung@bag.admin.ch)

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, [leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.



trasmissione, i requisiti per l'emissione del certificato COVID-19<sup>24</sup> sono adempiuti, il committente può farlo emettere a sue spese. L'emissione del certificato nell'ambito dei test ripetuti non è remunerata dalla Confederazione. Per le analisi eseguite nei casi summenzionati, i fornitori di prestazioni fatturano le prestazioni secondo l'allegato 6 numero 2 dell'ordinanza 3 COVID-19. Le fatture nei casi di cui all'allegato 6 numero 2 dell'ordinanza 3 COVID-19 vanno indirizzate **esclusivamente al Cantone**.

### Assunzione delle spese di analisi per il SARS-CoV -2 (tariffario pandemia 351): tariffa ridotta per i test mirati e ripetuti (ai sensi dell'allegato 6 numero 2 dell'ordinanza 3 COVID-19)




Fig. 4: Assunzione delle spese di analisi per il SARS-CoV-2: tariffa secondo l'allegato 6 numero 2

<sup>24</sup> Per ulteriori informazioni cfr. <https://www.bag.admin.ch> > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus >Certificato COVID



#### 4.4 Tariffa di base per i test mirati e ripetuti (allegato 6 numero 3 dell'ordinanza 3 COVID-19)

##### 4.4.1 Test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale e analisi di biologia molecolare aggregate

I test svolti ripetutamente su persone senza sintomi presso strutture sanitarie<sup>25</sup> nonché in aziende e associazioni permettono l'identificazione precoce di persone potenzialmente contagiose e la prevenzione dei focolai. La Confederazione assume pertanto le spese dei **test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale** e delle **analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2** nei casi seguenti:

- per test mirati e ripetuti in ospedali, organizzazioni d'aiuto e di cure a domicilio (Spitex), case di cura e case per anziani nonché altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale e sociale;
- per test mirati e ripetuti in aziende e associazioni;
- per un contatto in quarantena, se nell'azienda in cui lavora sono eseguiti test mirati e ripetuti (almeno un test a settimana).

Dal 1° luglio 2021, l'importo massimo remunerato per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale è stato ridotto da 8 a 6.50 franchi.

Per proteggere le **persone particolarmente a rischio** negli **ospedali**, nelle **organizzazioni d'aiuto e di cure a domicilio** (Spitex), **nelle case per anziani e nelle case di cura nonché in altri istituti medico-sociali**, la Confederazione assume le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 su collaboratori a diretto contatto con i pazienti, visitatori e ospiti.

Le spese dei test mirati e ripetuti in **aziende e associazioni** sono assunte dalla Confederazione se all'UFSP è stato presentato un piano cantonale generale oppure se i test sono coordinati tramite una piattaforma messa a disposizione dalla Confederazione (dal 1° ottobre 2021). Per i test nelle associazioni possono essere utilizzati solo test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale. Nelle aziende sono possibili anche le analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2. I test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale possono essere ritirati direttamente dai fabbricanti. In alternativa si possono stipulare contratti con laboratori (analisi di biologia molecolare aggregate per il SARS-CoV-2). Dal 17 maggio 2021 l'aggregazione centralizzata nelle aziende (nei casi secondo l'allegato 6 numero 3.2.1 lett. b e c dell'ordinanza 3 COVID-19) è remunerato dalla Confederazione con 18.50 franchi. Il numero minimo consigliato di campioni aggregati in caso di aggregazione centralizzata è di 10. Aggregazione centralizzata significa che i singoli campioni prelevati per esempio per ciascun collaboratore dell'azienda sono trasportati in un luogo centrale (p. es. un centro di aggregazione centrale del Cantone) presso cui ha luogo l'aggregazione dei campioni (mescolamento p. es. dei 10 campioni singoli in un unico campione aggregato) da parte di personale specializzato.

In tutti i casi elencati i test mirati e ripetuti rappresentano un livello di protezione aggiuntivo. Il risultato delle analisi per il SARS-CoV-2 è un'istantanea e non sostituisce i piani d'igiene e di protezione.

Per principio, la protezione delle persone particolarmente a rischio nonché di collaboratori e membri di un'associazione rientra nell'obbligo di protezione di tali organizzazioni. Per i test

<sup>25</sup> Per ulteriori informazioni cfr. il promemoria COVID-19: test in serie per collaboratori a contatto diretto con pazienti, visitatori, ospiti degli istituti medico-sociali, in particolare delle case per anziani e case di cura, consultabile su [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Documenti.

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen.krankenversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



rapidi su queste persone la Confederazione assume le spese del **materiale necessario per il test** e per le analisi di biologia molecolare aggregate le spese dell'analisi in laboratorio, compreso il disbrigo dell'incarico.

Per le manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone con un certificato COVID valido<sup>26</sup>, la Confederazione assume i costi del materiale di test per i test rapidi Sars-Cov-2 per uso professionale fino al 30 settembre 2021. Per i test effettuati in occasione di manifestazioni non è applicata la tariffa ordinaria, che trova applicazione solo nel quadro dei test orientati ai sintomi e ai casi (n. 1 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19).

I fornitori di prestazioni secondo l'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 non possono fatturare altre prestazioni per le analisi per il SARS-CoV-2. I risultati delle analisi eseguite su persone asintomatiche in questo contesto **non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione**. I Cantoni sono responsabili di elaborare un piano di formazione per lo svolgimento del prelievo dei campioni da parte delle strutture stesse.

In caso di risultato positivo del test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale deve essere eseguita immediatamente un'analisi di biologia molecolare PCR. In caso di risultato positivo dell'analisi di biologia molecolare aggregata, l'analisi di conferma può essere eseguita mediante test PCR singolo o 16 professionale. La remunerazione della diagnosi di conferma è disciplinata al numero 1 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

Se nell'ambito di test mirati e ripetuti effettuati in ospedali, case per anziani e di cura e in altri istituti medico-sociali che accolgono persone a fini di trattamento, assistenza, riabilitazione o esercizio di una riabilitazione o occupazione professionale o sociale oppure in aziende e associazioni i requisiti per l'emissione di un certificato COVID sono soddisfatti<sup>27</sup>, il committente (p. es. l'azienda) può richiedere l'emissione del certificato COVID a proprie spese. Il rilascio del certificato nell'ambito di test ripetuti non è remunerato dalla Confederazione. Gli importi massimi assunti dalla Confederazione per le analisi per il SARS-CoV-2 e le prestazioni correlate per test mirati e ripetuti in strutture sanitarie, aziende e associazioni nonché per manifestazioni sono descritti in dettaglio al numero 3 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19. La fattura delle analisi per il SARS-CoV-2 eseguite in strutture sanitarie può di principio essere inviata a scelta al Cantone o all'assicuratore. Va però privilegiata la fatturazione ai Cantoni. Le analisi per il SARS-CoV-2 eseguite in aziende o associazioni o per manifestazioni devono essere fatturate ai Cantoni mediante fattura collettiva.

---

<sup>26</sup> Vedi promemoria sul test in loco per gli organizzatori, consultabile all'indirizzo [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi medici > Informazioni specialistiche sui test COVID-19

<sup>27</sup> Per ulteriori informazioni cfr. [www.ufsp.admin.ch](http://www.ufsp.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Certificato COVID

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](http://leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



### Assunzione delle spese di analisi per il SARS-CoV -2 (tariffario pandemia 351): tariffa di base per i test mirati e ripetuti (allegato 6 numero 3 dell'ordinanza 3 COVID-19)




Fig. 5: Assunzione delle spese di analisi per il SARS-CoV-2: tariffa secondo l'allegato 6 numero 3

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



#### 4.4.2 Test autodiagnostici SARS-CoV-2

Con la modifica dell'ordinanza 3 COVID-19 del 15 marzo 2021, dal 7 aprile 2021 la Confederazione assume le spese di 5 test autodiagnostici SARS-CoV-2 a persona sull'arco di 30 giorni. La dispensazione a spese della Confederazione può avvenire solo tramite le farmacie e dietro presentazione della tessera di assicurato. Nel caso di persone che non hanno un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal (per esempio i diplomatici), l'istituzione comune è responsabile secondo l'articolo 18 LAMal. Dal 26 giugno 2021, la Confederazione assume le spese per i test autodiagnostici soltanto per le persone che non sono ancora vaccinate o guarite. Si considerano vaccinate le persone che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti-COVID-19 da meno di 365 giorni; per il vaccino Janssen, la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno della vaccinazione. Le persone che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 si considerano guarite per 6 mesi a partire dall'11° giorno dopo la conferma del contagio. In ogni caso, in caso di dispensazione diretta in farmacia o tramite spedizione, occorre sempre chiedere esplicitamente, prima dell'acquisto, se il cliente è vaccinato o guarito. La spedizione di test autodiagnostici ordinati in abbonamento deve essere interrotta non appena il cliente non adempie più le condizioni per l'assunzione delle spese di questi test da parte della Confederazione (prima di ogni spedizione è necessario chiedere esplicitamente se il cliente è vaccinato o guarito). Non è consentito effettuare spedizioni automatiche.

Dal 30 agosto 2021, l'importo massimo remunerato per i test autodiagnostici sarà ridotto da 10 a 7.20 franchi per test in caso di dispensazione diretta in farmacia con contatto personale con il cliente. Quanto alla dispensazione tramite spedizione (p. es. su ordinazione online o abbonamento, indipendentemente dal fatto che si tratti o no di una farmacia con vendita per corrispondenza), a partire dal 30 agosto 2021 l'importo massimo è ridotto da 9 a 6.40 franchi. **Dal 1° ottobre 2021, i test autodiagnostici non saranno più remunerati dalla Confederazione.**

La fatturazione avviene secondo il sistema del **terzo pagante** ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal. È responsabilità delle farmacie informare i loro clienti in merito al numero massimo di test autodiagnostici rimborsati dalla Confederazione nell'arco di 30 giorni. Se una persona ritira più di 5 test autodiagnostici in 30 giorni, le spese per i test supplementari sono a carico della persona stessa.

In caso di risultato positivo di un test autodiagnostico SARS-CoV-2, la persona sottoposta al test deve mettersi immediatamente in auto-quarantena e sottoporsi a un test SARS-CoV-2 mediante analisi di biologia molecolare. La remunerazione della diagnosi di conferma è disciplinata al numero 1 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19.

## 5 Spese delle analisi per il SARS-CoV-2 non assunte dalla Confederazione

Le **spese delle analisi** (e delle prestazioni correlate) che non **soddisfano i requisiti dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 non sono assunte dalla Confederazione**. Queste spese non sono assunte nemmeno dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, e quindi devono essere fatturati al richiedente o mandante con la menzione «Analisi per il SARS-CoV-2 su persone che non soddisfano i criteri di prelievo di campioni» (art. 26b cpv. 8 dell'ordinanza 3 COVID-19). Per la fatturazione a carico del richiedente (paganti in proprio) devono essere applicate le posizioni tariffali definite dai partner tariffali. Nel caso dei paganti in proprio, l'importo massimo può differire dai contributi definiti dalla Confederazione<sup>28</sup>. Conformemente all'obbligo di indicazione dei prezzi, prima dell'inizio

<sup>28</sup> Cfr. tariffario pandemia del 30 agosto 2021, consultabile su: [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie / Insorgenze e malattie attuali / Coronavirus / Regolamentazioni dell'assicurazione malattie



del servizio i richiedenti o mandanti devono essere informati del prezzo e del fatto che queste spese non sono coperte né dalla Confederazione né dagli assicuratori (art. 26 cpv. 6 dell'ordinanza 3 COVID-19).

## 6 Attuazione tecnica

### 6.1 Fatturazione

#### 6.1.1 Principi

Il fornitore di prestazioni (medico, laboratorio, farmacia, ospedale, casa di cura, organizzazione di cure e d'aiuto a domicilio (Spitex), istituto medico-sociale, assistente secondo la LAI o centro di test gestito dal Cantone o su suo incarico) effettua il prelievo del campione o sorveglia il prelievo del campione mediante saliva da parte della persona da testare ed è responsabile anche della compilazione del mandato al laboratorio con i dati personali del paziente, i dati clinici e l'indicazione per l'analisi. Sul mandato al laboratorio devono figurare i dati necessari per la fatturazione elettronica, in particolare il numero di assicurato o di cliente dell'assicuratore della persona testata (art. 26 cpv. 3 dell'ordinanza 3 COVID-19). La verifica del rispetto dei requisiti per l'assunzione delle spese del test spetta al fornitore di prestazioni.

Le fatture vanno inviate di preferenza per via elettronica (standard di fattura vigente «General Invoice Request» del Forum Datenaustausch). Le fatture possono comprendere soltanto le prestazioni di cui all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 e possono essere inviate al Cantone o all'assicuratore, ma non a entrambi.

A ulteriori accertamenti o prestazioni non funzionali al prelievo di campioni per il SARS-CoV-2 ed effettuati durante la consultazione sul coronavirus o in conseguenza di quest'ultimo (p. es. terapia contro l'infezione da SARS-CoV-2) si applica la relativa legge pertinente (LAMal, LAINF, LAM, LAI). È dovere del fornitore di prestazioni informare la persona non appena insorgono costi che non rientrano nell'importo forfettario coperto dalla Confederazione e che determinano quindi spese supplementari (p. es. partecipazione ai costi) per il paziente. Tali prestazioni devono essere fatturate dal fornitore di prestazioni separatamente dall'analisi, conformemente alle disposizioni vigenti sancite dalle relative leggi federali.

Nel periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (fino al 31 dicembre 2021) la posizione 3186.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995<sup>29</sup> sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre) non può essere fatturata.

La fattura può comprendere soltanto posizioni tariffali di un'unica versione del tariffario (in base alla durata di validità della scheda informativa).

Il **Cantone** è tenuto a richiedere a SASIS SA un **numero di registro dei codici creditori** (numero RCC) per i centri di test autorizzati dal Cantone e quelli gestiti direttamente da esso o su suo incarico, ed è responsabile dell'impiego di questo numero RCC per la fatturazione agli assicuratori interessati<sup>30</sup>.

Le posizioni tariffali per le prestazioni di prelievo del campione e per l'analisi di laboratorio devono essere indicate singolarmente nella fattura e fatturate separatamente mediante le apposite voci dal fornitore di prestazioni interessato; ciò significa che le fatture non devono contenere prestazioni al di fuori di quelle previste dal codice tariffale 351.

<sup>29</sup> RS 832.112.31

<sup>30</sup> Per ulteriori informazioni cfr. cap. 6.3 (Verifica del diritto di fatturazione).



## 6.1.2 Fatturazione esclusivamente agli assicuratori (art. 26b dell'ordinanza 3 COVID-19)

Per le analisi per il SARS-CoV-2 eseguite su persone che soddisfano i requisiti di cui al numero 1 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 da fornitori di prestazioni con **numero RCC**, è debitore della remunerazione delle prestazioni di cui al numero 1 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 l'**assicuratore** (art. 26a cpv. 1 dell'ordinanza 3 COVID-19). L'assicuratore è altresì debitore, per i **test autodiagnostici SARS-CoV-2** dispensati dalle farmacie e fatturati agli assicuratori-malattie secondo il sistema del terzo pagante, della remunerazione di cui al **numero 3.3** dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 (art. 26a cpv. 1 dell'ordinanza 3 COVID-19) (disposizione limitata fino al 30 settembre 2021).

Per la remunerazione è competente l'assicuratore presso il quale la persona testata è assicurata contro le malattie. Per le persone che non dispongono di un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal è competente l'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal, mentre per le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettere a e b (persone che prestano servizio militare o di protezione civile obbligatorio o volontario e assicurati a titolo professionale) e all'articolo 2 (assicurati a titolo facoltativo) della legge sull'assicurazione militare (LAM) è competente l'assicurazione militare (art. 26a cpv. 1 lett. a-c dell'ordinanza 3 COVID-19).

I fornitori di prestazioni fatturano le prestazioni all'assicuratore o all'istituzione comune LAMal<sup>31</sup> secondo il sistema del **terzo pagante** ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal in forma standardizzata con i dati amministrativi e medici di cui all'articolo 59 OAMal.

Se al momento del ritiro in farmacia i test autodiagnostici SARS-CoV-2 sono pagati direttamente dal cliente, o se questi test vengono acquistati altrove che in una farmacia, non è possibile la remunerazione tramite l'assicuratore o la Confederazione. La fatturazione dei test autodiagnostici SARS-CoV-2 deve inoltre essere effettuata per ciascuna persona assicurata sulla base della tessera di assicurato (nessun raggruppamento familiare).

Le fatture agli assicuratori per le prestazioni che soddisfano i requisiti di cui al numero 1 o 3.3 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, devono essere inviate di volta in volta per persona testata. La fattura va inviata all'assicuratore al più tardi **nove mesi** dopo la fornitura delle prestazioni. Le prestazioni (prelievo del campione, analisi, disbrigo dell'incarico ecc.) devono essere menzionate individualmente, indicando la data del trattamento, in base alle posizioni tariffali stabilite del tariffario pandemia 351 e fatturate separatamente dal relativo fornitore di prestazioni (art. 26b cpv. 2 dell'ordinanza 3 COVID-19). L'istituzione comune fattura trimestralmente all'UFSP le spese amministrative per la sua attività di assicuratore secondo l'articolo 26a capoversi 1 lettera c e 3 lettera a dell'ordinanza 3 COVID-19 secondo l'onere. La tariffa oraria ammonta a 95 franchi e comprende le spese salariali, i contributi sociali e le spese infrastrutturali. Per gli esborsi non inclusi nelle spese amministrative per eventuali revisioni, adattamenti dei sistemi e interessi negativi sono remunerati i costi effettivi (art. 26b cpv. 8 dell'ordinanza 3 COVID-19).

Secondo l'articolo 26b capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, l'assicuratore può esigere la restituzione di remunerazioni già versate se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni. In relazione al ritiro di test autodiagnostici, l'assicuratore competente respinge la fattura della farmacia se una persona ha ritirato nella stessa farmacia complessivamente più di 5 test autodiagnostici ogni 30 giorni. Se una persona ritira complessivamente più di 5 test autodiagnostici ogni 30 giorni in più farmacie, l'assicuratore

<sup>31</sup> I test ordinati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sono fatturati direttamente allo Stato maggiore dell'esercito (SMEs).

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



competente paga le fatture emesse correttamente di ogni singola farmacia e richiede le spese per i test ritirati in eccesso alla persona che ha ritirato i test (art. 26b cpv. 6<sup>bis</sup>).

Con il pagamento della prestazione da parte della Confederazione, un eventuale diritto alla restituzione passa alla Confederazione. Gli assicuratori comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione. Per lo svolgimento di procedure di diffida per la restituzione delle spese per i test autodiagnostici SARS-CoV-2 ritirati in eccesso, gli assicuratori possono fatturare alla Confederazione al massimo 20 franchi per assicurato diffidato e procedura di diffida (art. 26b cpv. 6<sup>bis</sup>).

### 6.1.3 Fatturazione esclusivamente ai Cantoni (art. 26c dell'ordinanza 3 COVID-19)

Per le analisi per il SARS-CoV-2 eseguite su persone che soddisfano i requisiti di cui al numero 1 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, nei confronti dei fornitori di prestazioni che **non dispongono di un numero RCC** è debitore della remunerazione delle prestazioni il **Cantone**. Le fatture vanno inviate al Cantone in cui il prelievo del campione è stato effettuato (art. 26a cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19).

Per le analisi per il SARS-CoV-2 eseguite su persone che soddisfano i requisiti di cui ai numeri 2, 3.1.1 lettere b, c e d nonché 3.2.1 lettere b e c dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, le prestazioni di cui al numero **2 o 3.1 e 3.2** dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 vanno fatturate esclusivamente al Cantone (art. 26a cpv. 4 dell'ordinanza 3 COVID-19).

Le fatture vanno inviate al Cantone **cumulando le prestazioni trimestralmente**. Ciò significa che il fornitore di prestazioni fattura il numero di prelievi del campione (o il materiale necessario per il test) nonché le analisi di laboratorio con i relativi importi trimestralmente. La fattura va inviata al Cantone al più tardi **nove mesi** dopo la fornitura delle prestazioni (art. 26c cpv. 1 dell'ordinanza 3 COVID-19).

Per i fornitori di prestazioni con numero RCC, la fattura inviata al Cantone deve contenere gli stessi dati come le fatture agli assicuratori. Le fatture dei fornitori di prestazioni senza numero RCC devono invece comprendere i seguenti elementi:

- nome e dati di contatto (persona di contatto, numero di telefono) del fornitore di prestazioni,
- numero di collaboratori, numero di visitatori, numero di ospiti (riguarda in particolare le strutture sanitarie) e il totale delle persone,
- quantità, importo forfettario fatturato e importo complessivo per ciascun numero dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19,
- totale delle prestazioni e importo complessivo della fattura (in franchi),
- periodo (trimestre) delle prestazioni;

Secondo l'articolo 26c capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 il Cantone può richiedere la restituzione di remunerazioni già versate se la prestazione è stata fatturata indebitamente dal fornitore di prestazioni. Con il pagamento della prestazione da parte della Confederazione, un eventuale diritto alla restituzione passa alla Confederazione. I Cantoni comunicano alla Confederazione i dati necessari per esercitare il diritto alla restituzione. I dati non possono contenere dati personali degni di particolare protezione.

#### Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



#### 6.1.4 Fatturazione a scelta al Cantone o all'assicuratore (art. 26a cpv. 3 dell'ordinanza 3 COVID-19)

Per le analisi per il SARS-CoV-2 eseguite su persone che soddisfano i requisiti di cui al numero 1.1.1 lettere i e j, numero 1.4.1. lettere h e i o numero 3.1.1. lettera a e numero 3.2.1 lettera a dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, le prestazioni di cui al numero 1 e 3 dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 vanno fatturate **a scelta** all'assicuratore o al Cantone (art. 26a cpv. 3 dell'ordinanza 3 COVID-19). Per i test ripetuti va però privilegiata la fatturazione ai Cantoni. Le fatture vanno inviate al Cantone in cui il prelievo del campione è stato effettuato (art. 26a cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19). Gli elementi richiesti sulla fattura si trovano nel capitolo 6.1.3 paragrafo 4.

Le fatture agli **assicuratori** vanno inviate all'assicuratore di volta in volta per persona testata al più tardi **nove mesi** dopo la fornitura delle prestazioni (art. 26b cpv. 2 dell'ordinanza 3 COVID-19). Le prestazioni devono essere menzionate individualmente, indicando la data del trattamento, in base alle posizioni tariffali stabilite nel tariffario pandemia 351 e fatturate separatamente dal relativo fornitore di prestazioni. Il fornitore di servizi deve avere un numero RCC per la fatturazione all'assicuratore.

#### 6.2 Tariffe e posizioni tariffali previste

Per le prestazioni fatturate dai fornitori di prestazioni agli **assicuratori** occorre applicare le tariffe e le posizioni tariffali secondo il vigente tariffario pandemia<sup>32</sup>. Le posizioni tariffali variano a seconda che la persona testata soddisfi o meno i requisiti di cui all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19. Per le analisi effettuate al di fuori di tali requisiti devono essere utilizzate le tariffe per i paganti in proprio e le fatture devono recare la menzione «Analisi per il SARS-CoV-2 su persone che non soddisfano i criteri di prelievo di campioni». In tal caso, l'importo massimo può differire dai contributi definiti dalla Confederazione<sup>33</sup>.

#### 6.3 Verifica del diritto di fatturazione

I seguenti fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal sono autorizzati di principio a fornire e fatturare prestazioni relative alle analisi per il SARS-CoV-2 e non devono essere autorizzati dai Cantoni né essere annunciati alla SASIS SA:

- medici<sup>34</sup>;
- farmacisti;
- ospedali;
- laboratori ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d'ospedale ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LEp;
- case di cura;
- organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (Spitex).

<sup>32</sup> Per la fatturazione delle analisi per il Sars-CoV-2 effettuate prima del 30 agosto 2021, fanno fede le schede informative precedenti, consultabili su: [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie / Insorgenze e malattie attuali / Coronavirus / Regolamentazioni dell'assicurazione malattie.

<sup>33</sup> Cfr. tariffario pandemia del 30 agosto 2021, consultabile su: [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie e pandemie / Insorgenze e malattie attuali / Coronavirus / Regolamentazioni dell'assicurazione malattie.

<sup>34</sup> In virtù dell'articolo 36 LAMal, sono autorizzati i medici titolari del diploma federale che dispongono di un perfezionamento riconosciuto dal Consiglio federale. I dentisti sono equiparati ai medici soltanto per le prestazioni di cui all'articolo 31 LAMal (cure dentarie); pertanto, non possono eseguire analisi per il SARS-CoV-2 né prestazioni correlate a spese della Confederazione;

##### Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.



Per gli altri fornitori di prestazioni e centri di test (gestiti dal Cantone o su suo incarico) che effettuano analisi per il SARS-CoV-2 al di fuori di sistemi chiusi, i Cantoni possono richiedere un **nuovo numero RCC / GLN** (questa regola si applica p. es. alle case per anziani o agli istituti medico-sociali, ma non agli assistenti secondo la LAI). I Cantoni richiedono il nuovo numero RCC per le strutture aventi diritto direttamente alla SASIS SA<sup>35</sup>. La SASIS SA può rilasciare al massimo 10 numeri RCC alla settimana per tutta la Svizzera.

Dal 28 gennaio 2021, la tariffa pandemia 351 è ammessa per i generi di partner di livello superiore Medici, Ospedali, Laboratori, Farmacie, Case di cura e Organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio. Per i fornitori di prestazioni gestiti come centri di test (dal Cantone o su suo incarico), gli assicuratori garantiscono il controllo del diritto di fatturazione per il genere di partner di livello superiore «Altri emittenti di fatture».

Gli assicuratori sono liberi di scegliere il tipo di controllo: sono ammessi controlli totalmente automatizzati (verifica del diritto mediante ricerca al momento dell'adesione al contratto V1), semiautomatizzati (p. es. deposito del numero RCC autorizzato come regola) o manuali (mediante consultazione dei dati). La SASIS SA mette anche a disposizione sul proprio sito web un elenco dei centri di test autorizzati.

#### **6.4 Controllo delle fatture**

Gli assicuratori, l'istituzione comune LAMal e i Cantoni controllano i seguenti punti delle fatture:

- autorizzazione del fornitore di prestazioni a fatturare (cfr. allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19);
- rispetto degli importi forfettari (importi fissati nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19);
- fatturazione della stessa analisi al massimo una volta al giorno per persona;
- assenza nella fattura di posizioni diverse dagli importi forfettari previsti.

Per i test autodiagnostici gli assicuratori devono in aggiunta verificare il seguente punto:

- assunzione delle spese per al massimo 5 test per persona assicurata nell'arco di 30 giorni.

Se i requisiti legali relativi alla fatturazione non sono soddisfatti, la fattura viene rinviata al fornitore di prestazioni e l'importo non viene saldato. Il fornitore di prestazioni ha l'onere della prova. Di conseguenza, deve correggere la fattura e rinviarla.

I Cantoni e gli assicuratori devono rispettare le relative disposizioni sulla protezione dei dati (per gli assicuratori secondo gli art. 84–84b LAMal).

#### **6.5 Comunicazione all'UFSP**

A cadenza trimestrale, all'inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, gli assicuratori o l'istituzione comune LAMal e il Cantone comunicano all'UFSP il numero di analisi che hanno remunerato ai fornitori di prestazioni ai sensi dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 e l'importo remunerato (cfr. art. 26b cpv. 4 e 26c cpv. 4 dell'ordinanza 3 COVID-19). Gli uffici di revisione esterni degli assicuratori e dell'istituzione comune verificano a cadenza annuale queste comunicazioni. Controllano anche se gli assicuratori e l'istituzione comune dispongono di controlli adeguati per verificare se i fornitori di prestazioni hanno fatturato correttamente le loro prestazioni secondo le direttive stabilite e presentano rapporto al riguardo all'UFSP (art. 26b cpv. 4 dell'ordinanza 3 COVID-19).

---

<sup>35</sup> In caso di domande e per ulteriori ragguagli, si prega di rivolgersi al seguente indirizzo: [zsr-b2b@sasis.ch](mailto:zsr-b2b@sasis.ch)



L'UFSP può esigere dagli assicuratori e dall'istituzione comune informazioni supplementari sugli importi remunerati a ogni fornitore di prestazioni ai sensi dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19. Queste informazioni devono consentire di controllare se i fornitori di prestazioni hanno adempiuto i loro obblighi, e in particolare gli obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 LEp.

## **7 Entrata in vigore**

La presente scheda informativa sostituisce quella del 26 giugno 2021 intitolata «Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni mediche correlate» ed entra in vigore il 30 agosto 2021.

**Ulteriori informazioni:**

Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni, [leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:leistungen-krankensversicherung@bag.admin.ch), [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.